Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1194**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano . Pag. 3535

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **193**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 3537

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 11 aprile 1985.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti « agrumi » e « carciofi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da valere per la campagna 1984-85. Pag. 3538

Ministero delle finanze

DECRETO 15 maggio 1985.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio Pag. 3539

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 2 aprile 1985.

Nuova normativa tecnica relativa agli apparati di debole potenza di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni . . Pag. 3539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 3549

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 3554

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 14 e 15 maggio 1985 . . . . Pag. 3555

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'8° Automotor - Salone internazionale professionale per l'assistenza e la manutenzione dell'autoveicolo, in Torino . . . . . Pag. 3559

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Direttive generali intese a favorire il più ampio utilizzo dell'ECU nei diversi settori di intervento. (Deliberazione 2 maggio 1985) . . . . Pag. 3559

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di aprile 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 3559

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente . . Pag. 3560

Corte dei conti:

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 3560

Aumento, da quattro a cinque, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Milano . . . . Pag. 3562

Consiglio nazionale delle ricerche: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale . . . . Pag. 3562

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio: Concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente (ruolo amministrativo) per la sede centrale di Roma. Pag. 3562

Regione Liguria: Concorsi riservati, per titoli ed esami, per la copertura di posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, derivanti dall'adeguamento della pianta organica provvisoria della U.S.L. n. 18 della regione in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . . Pag. 3563

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3563

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 18 MAGGIO 1985:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinque posti di collaboratore tecnico, riservato a periti agrari, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi di Roma e Perugia.

Concorso, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico, riservato a periti agrari, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona.

Concorso, per esami, a otto posti di collaboratore tecnico, riservato a geometri, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Sardegna e Sicilia.

Concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico, riservato a periti industriali per la chimica industriale, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Puglia.

(Da 2446 a 2449)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1194.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 94, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « discipline economiche, bancarie e finanziarie » e in « economia e politica del lavoro », afferenti alla facoltà di economia e commercio.

Parte VI

DELLE SCUOLE POST-UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Scuola di specializzazione in discipline economiche bancarie e finanziarie

Art. 95. — E' istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in discipline economiche bancarie e finanziarie, che conferisce il diploma di specialista in discipline economiche bancarie e finanziarie.

Art. 96. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio.

Art. 97. — La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nelle aree disciplinari di interesse economico e bancario.

Art. 98. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 99. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 100. — Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in economia politica, in economia aziendale e in scienze politiche, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.

Art. 101. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 102. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di economia e commercio, sono le seguenti:

1° *Anno*:

economia e politica monetaria;
economia e tecnica operativa delle aziende di credito;
finanza aziendale;
statistica economica e finanziaria;
storia della banca.

2° *Anno*:

contabilità e bilancio bancario;
economia e tecnica operativa degli intermediari finanziari non bancari;
metodologie di valutazione del fido bancario;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica valutaria.

3° *Anno*:

controllo di gestione e pianificazione;
marketing bancario;
mercati monetari e finanziari interni ed internazionali;
organizzazione e informatica;
problematiche fiscali delle istituzioni creditizie.

Le materie di insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Art. 103. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

L'insegnamento ha carattere prevalentemente seminariale con possibilità di svolgimento interdisciplinare. Il numero minimo di riunioni seminariali, ciascuna di durata non inferiore alle due ore, è di quindici per ogni materia di insegnamento.

Al termine di ciascun anno di corso — che può essere ripetuto una sola volta — ogni iscritto deve sostenere un esame teorico-pratico individuale, davanti ad una commissione di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie prescritte per l'anno di corso, per dimostrare il suo grado di preparazione nelle singole discipline.

Il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato è espresso in trentesimi.

Art. 104. — Al termine del curriculum degli studi, e superato l'esame dell'ultimo anno, gli iscritti sono tenuti a presentare una tesi scritta di specializzazione che dovrà vertere su una o più materie oggetto di insegnamento. L'esito positivo della discussione della tesi, che sarà valutata in settantesimi, dà diritto al diploma di specialista in discipline economiche bancarie e finanziarie.

La commissione per il rilascio del diploma è composta di almeno sette docenti. La presidenza della commissione spetta al direttore della scuola o ad altro docente da quest'ultimo delegato.

Art. 105. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 106. — Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento insegnamenti.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione
in economia e politica del lavoro

Art. 107. — E' istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in economia e politica del lavoro, che conferisce il diploma di economista del lavoro.

Art. 108. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di economia e commercio.

Art. 109. — La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nella trattazione dei problemi del lavoro, specificatamente quelli di ordine economico, sia microeconomico che macroeconomico.

Art. 110. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 111. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 112. — Alla scuola sono ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche e in sociologia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.

Art. 113. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 114. — Le materie d'insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di economia e commercio, sono le seguenti:

1° *Anno*:

diritto del lavoro;
statistica economica;
economia del lavoro;
storia del movimento sindacale.

2° *Anno*:

psicologia del lavoro;
economia della sicurezza sociale;
tecnologia dei cicli produttivi.

3° *Anno*:

diritto della previdenza sociale;
economia industriale;
sociologia economica.

Le materie d'insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Art. 115. — I doveri e gli adempimenti degli iscritti alla scuola in ordine al programma didattico, alla frequenza alle lezioni, seminari ed attività pratiche devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i corsi annuali vengono impartiti con un numero di ore di lezione pari a quelle di un corso universitario e quelli semestrali con ore di lezione pari alla metà di un corso annuale;

b) la frequenza è obbligatoria per un numero di ore di lezione non inferiore all'85% delle lezioni del corso. Tale numero di ore obbligatorie, per ciò che concerne l'eventuale distribuzione temporale nel corso dell'anno, viene stabilito all'inizio dell'anno dagli organi direttivi della scuola in base ai programmi dei corsi obbligatori ed opzionali;

c) durante l'anno di corso vengono tenuti seminari ed attività pratiche, stabiliti all'inizio dell'anno. E' fatto obbligo di partecipare agli stessi secondo le modalità di cui al punto *b*) precedente;

d) durante l'anno potranno essere tenute, a seconda delle esigenze dei singoli insegnamenti, attività pratiche consistenti nella predisposizione da parte degli studenti di elaborati sui temi di insegnamento e sotto la supervisione dei docenti.

Restano fermi i disposti degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nel cui ambito altre specificazioni sui doveri e sugli adempimenti degli specializzandi possono essere stabilite dagli organi direttivi della scuola all'inizio di ogni anno accademico.

Al termine di ciascun anno di corso — che può essere ripetuto una sola volta — ogni iscritto deve sostenere un esame individuale davanti ad una commissione, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie prescritte per l'anno di corso, per dimostrare il suo grado di preparazione nelle singole discipline. Il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato è espresso in trentesimi. L'esito positivo del colloquio è condizione per l'accesso al successivo anno di corso e per l'ammissione alla discussione della tesi scritta di specializzazione che dovrà vertere su un tema rientrante in una delle materie oggetto di insegnamento.

L'esito positivo della discussione della tesi, che sarà valutata in settantesimi, dà diritto al diploma. La commissione per il rilascio del diploma è composta da almeno sette docenti. La presidenza della commissione spetta al direttore della scuola o ad altro docente da quest'ultimo delegato.

Art. 116. — Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è riconfermabile. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 117 — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1985
Registro n. 29 *Istruzione, foglio n.* 339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **193.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduto le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « cardiochirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1985
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 340

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 1985.

Approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni di polizza per l'assicurazione dei prodotti « agrumi » e « carciofi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da valere per la campagna 1984-85.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, contenente norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1984, con il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1984-85 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti « agrumi » e « carciofi », assunti dalle imprese assicuratrici consorziate;

Visto il verbale della riunione congiunta tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di. tenutasi il 17 luglio 1984;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 423878 del 7 dicembre 1984, con la quale l'ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti « agrumi » e « carciofi » da applicare per la campagna 1984-85;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per la campagna 1984-85, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1984-85 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti « agrumi » e « carciofi » contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 11 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(Omissis).

(2637)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 1985.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, e successive modificazioni, riguardante la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1982, concernente l'istituzione del libretto fiscale per il pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1983, in *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 10 maggio 1983, concernente nuovi termini di pagamento delle tasse automobilistiche;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984);

Ritenuto che per rendere più agevole il rinnovo delle tasse automobilistiche da parte di coloro che ancora sono sprovvisti del libretto fiscale sia opportuno fissare a nuova data il termine di cui al predetto decreto ministeriale 2 maggio 1984;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme, termini e modalità di pagamento;

Decreta:

Il termine del 1° marzo 1985, di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1984, è fissato al 1° marzo 1986. Da tale data: per i veicoli già in circolazione il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio TV potrà essere effettuato a mezzo dei bollettini personalizzati contenuti nel libretto fiscale agli uffici postali e agli uffici esattori dell'ACI. In mancanza di detti bollettini il pagamento dovrà essere effettuato unicamente agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia (ACI); per i veicoli nuovi di fabbrica il primo pagamento potrà essere eseguito, oltre che agli uffici esattori dell'ACI, anche agli uffici postali con gli speciali bollettini di versamento disponibili presso gli stessi uffici dell'ACI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2672)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 aprile 1985.

Nuova normativa tecnica relativa agli apparati di debole potenza di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 novembre 1982;

Riconosciuta la necessità di adeguare la normativa tecnica relativa agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza a quella stabilita in sede CEPT;

Considerata l'opportunità di consentire nella fase di transizione dall'attuale alla nuova normativa e per il tempo indicato nel presente decreto l'omologazione degli apparati medesimi ancorché rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977, nonché la richiesta di nuove concessioni per apparati omologati in base alle predette prescrizioni;

Riconosciuta altresì l'opportunità di accordare, in via transitoria, agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate negli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1982 e nell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le frequenze riservate per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni e le relative prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati sono quelle indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le norme sopracitate sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici.

Art. 2.

Gli apparati omologati sulla base delle prescrizioni tecniche, di cui al precedente art. 1, debbono recare, anche ai fini della loro immissione in commercio e della loro importazione a scopo di commercio, il contrassegno, il cui fac-simile è riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

Tale contrassegno deve essere applicato, in maniera inamovibile, su una parte facilmente visibile dell'apparato e deve contenere le prescritte indicazioni redatte con caratteri indelebili.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1986 è consentita la richiesta di omologazioni di apparati di debole potenza sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Qualora gli apparati siano anche predisposti per funzionare nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze, come indicato nella parte prima dell'allegato 1 al presente decreto, il termine per la richiesta di omologazione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Sugli apparati omologati sulla base di quanto indicato ai commi precedenti deve essere apposto il contrassegno già previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981 citato nelle premesse.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1992 è consentita la richiesta di nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977 o in base a quanto prescritto al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

I titolari di concessioni rilasciate per gli scopi di cui al punto 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni sono tenuti a predisporre i loro apparati per il funzionamento sulle frequenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

Il concessionario è tenuto ad inoltrare, entro la predetta data, formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento tecnico degli apparati.

Art. 6.

E' consentita sino al 31 dicembre 1987 l'utilizzazione sia degli apparati da impiegare per gli scopi di cui al punto 8 per i quali sia stata rilasciata concessione in base all'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 o in base all'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977, sia degli apparati per gli scopi di cui al punto 8 per i quali sia stata rilasciata concessione alle condizioni fissate dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1982.

Alla stessa data è differita la scadenza delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, già prorogate a norma del terzo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981.

L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE AGLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA
(punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni)

Sezione I

SPECIFICHE TECNICHE

1. *Frequenze.*

1.1. Apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

La frequenza della portante deve essere scelta tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno dei sottoindicati scopi:

punto 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna:

26,875 MHz
26,885 MHz

punto 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole:

26,895 MHz
26,905 MHz

punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave:

26,915 MHz
26,925 MHz
26,935 MHz

punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche:

26,945 MHz
26,995 MHz

punto 7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate:

26,855 MHz
26,865 MHz

1.2. Apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui al punto 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

La frequenza della portante deve essere scelta esclusivamente tra quelle qui di seguito elencate:

26,965 MHz	27,085 MHz	27,215 MHz	27,315 MHz
26,975 »	27,105 »	27,225 »	27,325 »
26,985 »	27,115 »	27,235 »	27,335 »
27,005 »	27,125 »	27,245 »	27,345 »
27,015 »	27,135 »	27,255 »	27,355 »
27,025 »	27,155 »	27,265 »	27,365 »
27,035 »	27,165 »	27,275 »	27,375 »
27,055 »	27,175 »	27,285 »	27,385 »
27,065 »	27,185 »	27,295 »	27,395 »
27,075 »	27,205 »	27,305 »	27,405 »

2. *Spaziatura tra i canali*: 10 *kHz*.

3. *Apparati funzionanti su più frequenze.*

E' ammessa l'utilizzazione di apparati funzionanti su più frequenze, a condizione che essi siano previsti per operare unicamente nelle frequenze di cui al precedente punto 1.1 nel caso di apparati destinati all'impiego per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni o di cui al precedente punto 1.2 per gli apparati destinati all'impiego per gli scopi di cui al punto 8 del già citato art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.

Per evitare che l'apparato possa operare su frequenze diverse da quelle consentite, questo deve essere dotato di un commutatore elettricamente e meccanicamente concepito in modo tale da non permettere l'utilizzazione di frequenze non ammesse.

Per generare la frequenza di emissione deve essere impiegato un solo quarzo.

Esso costituisce anche il quarzo di riferimento nel caso in cui si abbia un sistema di generazione di frequenza a PLL o a sintetizzatore. Negli apparati, dotati per la generazione delle frequenze di circuiti PLL o di sintetizzatore, il funzionamento del trasmettitore deve essere automaticamente interdetto qualora si verifichi nei suddetti circuiti una perdita di sincronizzazione.

4. *Classi di emissione.*

Sono ammesse unicamente la modulazione di frequenza (F3E) e la modulazione di fase (G3E).

5. *Trasmettitore.*

5.1. Scarto di frequenza.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore non deve superare ± 0,6 kHz nelle condizioni normali, né quelle estreme, nonché in qualsiasi condizione intermedia di prova.

5.2. Potenza.

La potenza d'uscita, o la potenza apparente irradiata nel caso di apparati muniti di antenna incorporata, non deve essere superiore a 4 W.

5.3. Potenza nel canale adiacente.

La potenza ammessa nel canale adiacente non deve essere superiore a 20 μW.

5.4. Emissioni non essenziali del trasmettitore.

a) Trasmettitore in condizioni di emissione.

La potenza delle emissioni non essenziali che cadono nelle bande seguenti:

41 - 68 MHz
87,5-137 MHz
162 -230 MHz
470 -862 MHz

non deve essere superiore a 4 nW.

La potenza delle emissioni non essenziali nelle altre bande di frequenza non deve essere superiore a:

1) 0,25 μW su una qualsiasi frequenza al di sotto di 1000 MHz;

2) 1 μW su una qualsiasi frequenza uguale o superiore a 1000 MHz.

b) Trasmettitore in condizioni di attesa.

La potenza delle emissioni non essenziali non deve essere superiore a:

1) 2 nW su una qualsiasi frequenza al di sotto di 1000 MHz;

2) 20 nW su una qualsiasi frequenza uguale o superiore a 1000 MHz.

6. *Ricevitore.*

Gli apparati muniti di antenna incorporata non sono soggetti alle prescrizioni di cui ai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

6.1. Massima sensibilità utile.

La massima sensibilità utile non deve superare il livello di + 6 dB rispetto ad 1 μV di f.e.m.

6.2. Selettività rispetto al canale adiacente.

La selettività rispetto al canale adiacente non deve essere inferiore a 60 dB.

6.3. Protezione contro le risposte parassite.

Su ogni frequenza che disti dalla frequenza nominale del ricevitore di un valore superiore alla spaziatura tra i canali, l'attenuazione delle risposte parassite non deve essere inferiore a 60 dB.

6.4. Protezione contro l'intermodulazione.

La protezione contro l'intermodulazione non deve essere inferiore a 60 dB rispetto ad 1 μV f.e.m.

6.5. Irradiazioni parassite.

La potenza di ogni irradiazione parassita non deve essere superiore a:

2 nW su una qualsiasi frequenza inferiore a 1000 MHz;

20 nW su una qualsiasi frequenza uguale o superiore a 1000 MHz.

Sezione 2
METODI DI MISURA

1. *Campo di applicazione.*

I metodi di misura qui di seguito specificati si applicano agli apparati muniti di connettore per l'antenna esterna, nonché a quelli muniti di antenna incorporata.

Ai fini della presente norma un'antenna incorporata si definisce come una antenna concepita per essere collegata in permanenza al trasmettitore o al ricevitore, senza l'aiuto di un connettore e/o di un cavo.

Nel caso in cui l'apparato sia stato concepito per funzionare sia con antenna incorporata e sia con una antenna esterna collegata all'apparato stesso tramite un connettore, questo deve essere sottoposto alle prove previste per gli apparati provvisti di antenna esterna.

Inoltre lo stesso apparato deve essere sottoposto anche alle seguenti misure previste per gli apparati muniti di antenna incorporata: potenza apparente irradiata, emissioni non essenziali del trasmettitore, irradiazioni parassite del ricevitore.

2. *Condizioni di prova, alimentazione e temperature ambiente.*

2.1. Condizioni di prova normali ed estreme.

Le prove sono effettuate nelle condizioni normali e, quando esplicitamente indicato nelle presenti norme, anche nelle condizioni estreme di prova.

Le condizioni e le procedure di prova sono descritte nei seguenti paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

2.2. Sorgente di alimentazione di prova.

Durante le prove l'alimentazione dell'apparato viene sostituita da una sorgente di alimentazione di prova in grado di fornire le tensioni di prova normali ed estreme secondo quanto precisato nei paragrafi 2.3.2 e 2.4.2. L'impedenza interna della sorgente di alimentazione di prova deve avere un valore sufficientemente basso, tale cioé da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove stesse.

Al momento delle prove, la tensione della sorgente di alimentazione deve essere misurata ai morsetti d'ingresso degli apparati.

Nel caso in cui l'apparato richieda un cavo di alimentazione permanentemente collegato con esso, si deve assumere a tensione di prova quella rilevabile nei punti di connessione del cavo all'apparecchio.

Negli apparati dotati di batterie incorporate, la sorgente di alimentazione di prova va collegata il più vicino possibile ai morsetti della batteria.

Durante tutto il corso dell'esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta costantemente uguale al suo valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di ±3%.

2.3. Condizioni normali di prova.

2.3.1. Condizioni normali di temperatura e di umidità.

Si intendono per condizioni normali di temperatura e di umidità quelle corrispondenti a qualunque combinazione dei valori compresi nei limiti seguenti:

temperatura: da + 15 °C a + 35 °C;

umidità: dal 20% al 75%.

Nota: Quando è impossibile effettuare le prove nelle condizioni suindicate, nel verbale di esame verranno annotate la temperatura e il tasso di umidità esistenti durante le prove.

2.3.2. Alimentazione normale di prova.

2.3.2.1. Tensione e frequenza di rete.

Per gli apparati destinati ad essere alimentati dalla rete in corrente alternata, la tensione normale di prova è la tensione nominale di rete per la quale l'apparato è stato progettato.

La frequenza della tensione di rete deve essere compresa fra 49 Hz e 51 Hz.

2.3.2.2. Sorgente di alimentazione su veicoli costituita da una batteria al piombo dotata di regolatore.

Quando l'apparato radioelettrico è previsto per funzionare su un veicolo fornito di una sorgente di alimentazione costituita da una batteria al piombo di tipo corrente con regolatore, la tensione normale di prova deve essere pari a 1,1 volte la tensione nominale della batteria (6 V, 12 V, ecc.).

2.3.2.3. Altre sorgenti di alimentazione.

Per gli apparati previsti per funzionare con sorgente di alimentazione diverse da quelle indicate nei precedenti paragrafi 2.3.2.1 e 2.3.2.2, la tensione normale di prova è quella indicata dal costruttore.

2.4. Condizioni estreme di prova.

2.4.1. Temperature estreme di prova.

Per le prove alle temperature estreme, le misure vanno condotte sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 2.5.

Le temperature estreme, rispettivamente minima e massima, devono essere —10 °C e +55 °C.

2.4.2. Valori estremi di prova per l'alimentazione.

2.4.2.1 Tensione di frequenza di rete.

Le tensioni estreme di prova per gli apparati alimentati dalla rete in corrente alternata sono quelle corrispondenti al ±10% della tensione nominale di rete.

La frequenza della tensione di rete deve essere compresa tra 49 Hz e 51 Hz.

2.4.2.2. Sorgente di alimentazione su veicolo costituita da una batteria al piombo dotata di regolatore.

Se l'apparato è stato progettato per funzionare su un veicolo fornito di una sorgente di alimentazione costituita da una batteria al piombo di tipo corrente con regolatore, le tensioni estreme di prova devono essere pari a 1,3 e 0,9 volte la tensione nominale della batteria (6 V, 12 V, ecc.).

2.4.2.3. Altre sorgenti di alimentazione.

Il valore estremo minimo della tensione di prova per gli apparati alimentati con pile è il seguente:

1) per pile del tipo Leclanchè: 0,85 volte la tensione nominale della pila;

2) per le pile al mercurio: 0,9 volte la tensione nominale della pila;

3) per gli altri tipi di pile: la tensione di fine utilizzazione, indicata dal costruttore dell'apparato.

Per gli apparati che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero in grado di funzionare con più tipi di sorgenti di alimentazione, le tensioni estreme di prova devono essere quelle indicate dal costruttore e accettate dall'autorità che presiede alle prove. Esse devono essere specificate nel verbale di esame.

2.5. Esecuzione delle prove alle temperature estreme.

2.5.1. Esecuzione delle prove.

Prima di eseguire le misure è necessario verificare che gli apparati sistemati nella camera climatica abbiano raggiunto l'equilibrio termico.

Gli apparati non debbono essere alimentati fino a quando non si stabilisca l'equilibrio termico.

Qualora non sia possibile verificare per mezzo di una misura il raggiungimento dell'equilibrio termico, è possibile assumere, come periodo di tempo necessario allo stabilirsi di detto equilibrio, un intervallo di almeno un'ora ovvero un diverso intervallo di tempo stabilito dall'autorità responsabile dell'esecuzione delle prove. Onde evitare l'incorrere in fenomeni di condensazione eccessiva, si deve aver cura di scegliere convenientemente l'ordine di svolgimento delle prove, nonché la regolazione del tasso di umidità nella camera climatica. Prima di effettuare le prove alla temperatura massima, l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica e deve restarvi fino al raggiungimento dell'equilibrio termico.

L'apparato va in seguito messo sotto tensione per un minuto in condizioni di emissione, poi per la durata di quattro minuti in condizione di ricezione, dopo di che il materiale dovrà soddisfare alle specifiche.

Per le prove alla temperatura minima, l'apparato deve essere sistemato nella camera climatica fino allo stabilirsi dell'equilibrio termico. L'apparato viene successivamente messo in condizioni di attesa, ovvero di ricezione, per la durata di un minuto dopo il quale l'apparato deve soddisfare alle specifiche.

3. *Condizioni generali.*

3.1. Disposizioni relative ai segnali di prova applicati all'ingresso del ricevitore.

I generatori dei segnali di prova debbono essere collegati al ricevitore in modo tale che l'impedenza presentata all'ingresso del ricevitore sia di 50 Ω.

Questa condizione deve essere soddisfatta, sia nel caso che si abbia un solo segnale di prova, sia nel caso in cui si abbiano più segnali applicati contemporaneamente al ricevitore.

I livelli dei segnali di prova vanno espressi con i valori assunti dalla forza elettromotrice in ingresso al ricevitore.

Si deve aver cura di rendere trascurabili gli effetti di un qualunque prodotto di intermodulazione o del rumore, aventi origine nei generatori dei segnali di prova.

I generatori di prova devono inoltre essere praticamente esenti da modulazione di ampiezza parassita.

3.2. Dispositivo di silenziamento.

Se il ricevitore è munito di un dispositivo di silenziamento, tale dispositivo va messo fuori servizio durante tutto il corso delle prove di omologazione.

3.3. Potenza nominale di uscita del ricevitore.

Per potenza nominale di uscita deve intendersi la potenza massima indicata dal costruttore, in corrispondenza alla quale risultino soddisfatte tutte le condizioni imposte dalle presenti specifiche. La potenza di uscita va misurata, utilizzando la modulazione normale di prova (paragrafo 3.4), su di un carico resistivo equivalente al carico di uscita normale del ricevitore. Il valore di tale carico deve essere indicato dal costruttore.

3.4. Modulazione normale di prova.

La modulazione normale di prova è quella prodotta da un segnale sinusoidale di frequenza pari ad 1 kHz e di ampiezza tale da modulare la portante con una deviazione di frequenza pari a ± 1 kHz.

3.5. Antenna artificiale.

Se le prove vengono condotte con un'antenna artificiale, questa deve essere costituita da un carico non reattivo e non irradiante del valore di 50 Ω.

Qualora nelle prove sul trasmettitore venga utilizzato il dispositivo di accoppiamento, questo deve essere collegato ad un carico non reattivo e non irradiante del valore di 50 Ω.

3.6. Dispositivo di accoppiamento.

3.6.1. Generalità.

Qualora l'apparato sia munito di antenna incorporata, deve essere fornito, se richiesto, unitamente all'esemplare da sottoporre alle prove di omologazione un dispositivo di accoppiamento idoneo a consentire l'esecuzione delle misure.

Il dispositivo di accoppiamento deve presentare una uscita a radiofrequenza con impedenza di 50 Ω in corrispondenza di qualunque frequenza di funzionamento dell'apparecchio.

Inoltre il dispositivo di accoppiamento deve consentire di effettuare le connessioni di ingresso e di uscita in bassa frequenza con l'apparecchio in prova e di sostituire all'alimentazione dell'apparecchio una sorgente di alimentazione esterna.

Le caratteristiche del dispositivo di accoppiamento devono essere le seguenti:

a) le perdite di accoppiamento non devono essere superiori a 30 dB;

b) la variazione delle perdite di accoppiamento con la frequenza non deve causare un errore di misura superiore a 2 dB;

c) il dispositivo di accoppiamento non deve contenere elementi non lineari.

Le caratteristiche di questo dispositivo nelle condizioni normali e estreme sono soggette all'approvazione dell'autorità che effettua le prove.

L'autorità preposta alle prove può utilizzare un proprio dispositivo di prova la cui descrizione figura al successivo paragrafo 3.6.2.

3.6.2. Esempio di realizzazione del dispositivo di accoppiamento.

Il dispositivo di accoppiamento può essere realizzato mediante una linea di trasmissione a piani conduttori paralleli, costituita da un piano di terra e da un conduttore di larghezza W fissato ad una altezza costante h sopra il piano di terra mediante supporti in plastica.

Per una impedenza di 50 Ω il valore del rapporto W/h è di 4,95 ed in tal caso la larghezza del piano di terra deve essere almeno pari a 3 W per evitare effetti parassiti e per ottenere una impedenza costante.

Per rendere possibile il collegamento alla linea di trasmissione suddetta, entrambe le estremità della linea stessa debbono essere rastremate e la distanza h dal piano di terra è ridotta in modo tale da mantenere costante il rapporto W/h.

Prese coassiali sono connesse alla linea alle estremità rastremate. Una estremità della linea deve essere adattata ad un carico resistivo e l'altra estremità chiusa su una impedenza di 50 Ω.

Il rapporto d'onda stazionaria deve essere inferiore a 1,2 per tutte le frequenze di misura.

Nel caso di linea di trasmissione con impedenza diversa da 50 Ω, alle sue estremità dovranno essere posti dispositivi di adattamento a 50 Ω.

Si deve aver cura che gli strumenti di misura e qualsiasi oggetto riflettente non perturbino il campo elettromagnetico nella linea.

Un piccolo foro può essere praticato al centro del piano di terra per consentire il collegamento con i circuiti in bassa frequenza. L'apparecchio in prova dovrà essere posto in una zona di campo uniforme sopra un supporto isolante di altezza tale che il funzionamento dell'apparecchio non sia disturbato.

3.7. Posto di misura e disposizioni generali per le misure con campi irradiati.

3.7.1. Posto di misura.

Il posto di misura deve essere situato su di una superficie o un terreno sufficientemente piano.

Il posto di misura deve essere così grande da permettere l'installazione di una antenna di misura o di emissione a una distanza di almeno 6 metri.

La distanza effettivamente utilizzata deve essere indicata con i risultati delle misure.

Sul posto ci deve essere una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Nel centro di questa zona deve essere posto un supporto in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, sul quale va collocato l'apparato da misurare ad un metro e mezzo di altezza dal suolo.

Tale supporto consiste in un tubo di plastica riempito di acqua salata (9 g di NaCl per litro).

Questo tubo deve avere una lunghezza di 1,5 metri ed un diametro interno di 10 ± 0,5 centimetri.

L'estremità superiore è chiusa da un disco di metallo avente un diametro di 15 centimetri a contatto con l'acqua.

L'apparato da provare deve essere poggiato con la sua parte più larga a contatto con il disco di metallo.

Per fare in modo di avere l'antenna verticale pur mantenendo il contatto con la parte metallica del supporto, può essere necessario utilizzare un'altra piastra metallica collegata alla prima.

Tale piastra, avente le dimensioni di 10 × 15 cm, deve essere fissata sul disco metallico con il suo lato più corto in modo tale che l'angolo fra le due superfici metalliche possa essere regolato fra 0° e 90°. Il punto di fissaggio deve essere regolabile in modo tale che il centro dell'apparato da provare sia al di sopra del centro del disco di metallo.

Nel caso in cui l'apparato da provare abbia una lunghezza, lungo l'asse dell'antenna, inferiore a 15 cm, questo deve essere poggiato in modo tale che la base dell'antenna si trovi alla estremità della piastra amovibile.

Devono inoltre essere prese opportune precauzioni onde evitare che le riflessioni su oggetti vicini all'area di misura e sul suolo possano perturbare le operazioni di misura.

3.7.2. Antenna di misura.

L'antenna di misura viene utilizzata per ricevere le irradiazioni dell'apparato sotto misura, nonché quelle dell'antenna di sostituzione nel corso delle misure di irradiazione.

All'occorrenza, essa può essere utilizzata come antenna emittente, quando il posto di misura è utilizzato per la verifica delle caratteristiche di un ricevitore. Questa antenna va montata su un supporto che le consenta di essere utilizzata sia in polarizzazione orizzontale che verticale, rendendo altresì possibile la regolazione dell'altezza del suo centro fra uno e quattro metri dal suolo. E' preferibile utilizzare un'antenna di misura dotata di forte direttività. La lunghezza dell'antenna di misura lungo l'asse di misura non deve superare il 20 % della distanza fra l'antenna di misura e l'apparato. Per le misure di irradiazione, l'antenna di misura è collegata ad un ricevitore di misura in grado di essere sintonizzato su una qualunque delle frequenze utilizzate ed adatto a misurare con precisione il livello dei segnali applicati al suo ingresso.

3.7.3. Antenna di sostituzione.

L'antenna di sostituzione deve essere un dipolo a mezza onda, accordato sulla frequenza di misura, oppure un'antenna più corta, tarata rispetto al dipolo a mezza onda. Il centro di questa antenna deve coincidere con il punto di riferimento dell'apparato in esame che essa sostituisce. Questo punto di riferimento deve coincidere con il centro del volume occupato dallo apparato da esaminare nel caso di antenna incorporata, ovvero con il punto di collegamento fra l'antenna e il contenitore dell'apparato nel caso di antenna esterna.

La distanza fra l'estremità più bassa del dipolo ed il suolo deve essere almeno di 30 cm.

L'antenna di sostituzione va collegata ad un generatore di segnali opportunamente tarato, qualora si intendano eseguire misure di irradiazione.

Il generatore di segnali deve essere accordato sulla frequenza di misura, nonché « adattato » all'antenna per mezzo di opportune reti.

3.7.4. Posto di misura interno ad un edificio.

Se la frequenza del segnale da misurare è superiore ad 80 MHz, le misure possono essere effettuate anche all'interno di un edificio.

L'area destinata alle operazioni di misura deve essere costituita da una sala laboratorio avente approssimativamente dimensioni minime di metri 6 × 7 ed un'altezza di almeno metri 2,7.

La sala non deve contenere, per quanto possibile, oggetti riflettenti all'infuori delle pareti, del pavimento e del soffitto, eccezion fatta, ovviamente, per le attrezzature destinate all'esecuzione delle misure e per l'operatore.

La dislocazione delle apparecchiature nell'area di misura viene fornita, in linea di massima, dalla figura 1.

Le riflessioni prodotte sulla parete che si trova dietro l'apparato in esame devono essere attenuate da uno schermo di materiale assorbente posto davanti alla parete stessa. L'antenna di misura è dotata di un diedro riflettente per ridurre gli effetti delle riflessioni sulla parete opposta, come pure sul soffitto e sul pavimento nel caso di misura con polarizzazione orizzontale. Inoltre tale diedro riduce gli effetti delle riflessioni sulle pareti laterali nel caso di polarizzazione verticale.

Per le bande di frequenze inferiori a circa 175 MHz, sia il diedro riflettente che lo schermo di materiale assorbente possono anche mancare.

Per motivi di ordine pratico è opportuno ricorrere ad una antenna di lunghezza costante al posto dell'antenna a $\lambda/2$ indicata in figura 1, da utilizzare a frequenze corrispondenti a lunghezze d'onda comprese fra $\lambda/4$ e λ, sempreché la sensibilità del ricevitore di misura sia sufficiente. Parimenti anche la sua distanza di $\lambda/2$ dal vertice del diedro può essere variata.

L'antenna di misura, il ricevitore di misura, l'antenna di sostituzione e il generatore di segnali sono utilizzati nello stesso modo che nel metodo generale.

Per garantirsi da errori dovuti ad annullamento del segnale a causa di combinazioni fra segnali diretto e riflesso, l'antenna di sostituzione può essere spostata di ± 10 cm lungo la direzione dell'antenna di misura e nelle altre due direzioni perpendicolari. Qualora tali spostamenti producano delle variazioni del segnale superiori ai 2 dB, l'apparato in prova deve essere opportunamente spostato onde far rientrare entro tale limite di 2 dB, dette variazioni.

3.8. Applicazione del segnale di prova al trasmettitore.

Ai fini delle presenti norme tecniche, ove non sia diversamente indicato, il segnale di modulazione ad audiofrequenza viene applicato al trasmettitore mediante un generatore connesso ai morsetti di collegamento della capsula microfonica.

4. *Trasmettitore.*

4.1. Scarto di frequenza.

4.1.1. Definizione.

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza fra la frequenza misurata sulla portante ed il suo valore nominale.

4.1.2. La frequenza della portante va misurata in assenza di modulazione dopo aver collegato il trasmettitore ad una antenna artificiale (paragrafo 3.5).

L'apparato con antenna incorporata deve essere situato nel dispositivo di accoppiamento (paragrafo 3.6) collegato all'antenna artificiale (paragrafo 3.5).

La misura deve essere eseguita sia nelle condizioni normali (paragrafo 2.3) che nelle condizioni estreme di prova (paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 applicati contemporaneamente).

Le misure possono essere ripetute in tutte le condizioni intermedie.

4.2. Potenza del trasmettitore in regime di portante.

4.2.1. Definizione.

La potenza del trasmettitore è la potenza media fornita all'antenna artificiale in un ciclo di frequenza radioelettrica o, nel caso di apparato con antenna incorporata, la potenza apparente irradiata nella direzione di campo massimo nelle condizioni di misura fissate (paragrafo 3.7) in assenza di modulazione. Per potenza nominale di uscita si intende la potenza del trasmettitore in regime di portante, dichiarata dal costruttore.

4.2.2. Metodo di misura (per gli apparati che non possiedono solo una antenna incorporata).

Il trasmettitore va collegato ad una antenna artificiale (paragrafo 3.5) e viene misurata quindi la potenza fornita a tale antenna. La misura va effettuata sia in condizioni normali di prova (paragrafo 2.3) che in condizioni estreme (paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 applicati contemporaneamente).

4.2.3. Metodi di misura per gli apparati con antenna incorporata.

Nel posto di misura (paragrafo 3.7.) il materiale da provare deve essere messo sul supporto nella posizione seguente:

a) per il materiale con antenna incorporata: in una posizione simile alla posizione normale di utilizzazione;

b) per il materiale con antenna esterna rigida: l'antenna deve essere in posizione verticale;

c) per il materiale con antenna esterna non rigida: l'antenna deve essere tesa verticalmente con l'aiuto di un supporto non conduttore.

Il trasmettitore deve essere messo in funzione, senza modulazione, e il ricevitore di misura deve essere accordato sulla frequenza del segnale da misurare.

L'antenna di misura deve essere orientata nel piano di polarizzazione verticale e la sua altezza deve essere regolata entro i limiti fissati al paragrafo 3.7.2 fino a che il segnale misurato dal ricevitore di misura sia massimo.

Il trasmettitore dovrà essere ruotato fino a 360° in modo tale che il segnale ricevuto sia massimo.

Il trasmettitore deve essere quindi sostituito dall'antenna di sostituzione (vedi paragrafo 3.7.3) e l'altezza dell'antenna di misura deve essere regolata in modo da ottenere sul ricevitore di misura un livello uguale a quello proveniente dal trasmettitore o avente con tale livello un rapporto noto.

La potenza del trasmettitore è uguale alla potenza fornita all'antenna di sostituzione, aumentata, se necessario, del rapporto sopra menzionato.

La misura deve essere ripetuta per altri piani di polarizzazione onde verificare che il valore ottenuto sia massimo.

Nel caso in cui si ottengono valori di potenza maggiori dovrà essere fatta menzione nel verbale di esame.

4.3. Potenza sul canale adiacente.

4.3.1. Definizione.

Per potenza sul canale adiacente si intende quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato in determinate condizioni, che viene emessa all'interno della banda passante di un ricevitore di tipo comunemente usato e funzionante sull'uno o l'altro dei canali adiacenti.

Detta potenza è data dalla somma delle potenze medie risultanti dal processo di modulazione, nonché dai fenomeni di modulazione residua dovuti al ronzio ed al rumore introdotti dallo stesso trasmettitore.

4.3.2. Metodo di misura utilizzante un ricevitore per misure di potenza.

4.3.2.1. Osservazioni generali.

La potenza sul canale adiacente è misurata per mezzo di un ricevitore per misure di potenza rispondente alle condizioni del paragrafo 4.3.2.2 (questo apparecchio viene citato nei paragrafi 4.3.2.1 e 4.3.2.2 semplicemente come « ricevitore »):

a) il trasmettitore deve funzionare alla potenza misurata nel paragrafo 4.2 nelle condizioni normali di prova (paragrafo 2.3). L'uscita del trasmettitore deve essere collegata all'ingresso del « ricevitore » per mezzo di un dispositivo tale che l'impedenza presentata al trasmettitore sia di 50 Ω e che il livello all'ingresso del « ricevitore » risulti conveniente;

b) con il trasmettitore non modulato, il « ricevitore » deve essere sintonizzato in modo tale che la risposta sia massima. Il corrispondente valore della risposta è assunto come riferimento 0 dB. Il valore dell'attenuatore del « ricevitore » e l'indicazione dello strumento devono essere rilevati;

c) il « ricevitore » deve essere sintonizzato su una frequenza tale che la risposta a —6 dB del « ricevitore » dal lato più vicino alla portante del trasmettitore sia distanziata di 5,75 kHz dalla frequenza portante del trasmettitore;

d) il trasmettitore deve essere modulato con un segnale di frequenza pari a 1250 Hz con un livello che supera di 20 dB il livello che produce una deviazione uguale a ± 1 kHz (la deviazione di frequenza risultante deve essere misurata e riportata nel rendiconto di misura);

e) l'attenuatore variabile del « ricevitore » deve essere regolato in modo tale da ottenere sull'apparecchio di misura la stessa lettura ottenuta in *b*) o un rapporto noto con essa;

f) il rapporto fra la potenza sul canale adiacente e la potenza della portante è esprimibile a mezzo della differenza tra i valori indicati sull'attenuatore nei punti *b*) ed *e*), corretta dalla differenza dei valori letti sull'apparecchio di misura;

g) la misura deve essere ripetuta per l'altro canale adiacente.

4.3.2.2. Caratteristiche del ricevitore per misure di potenza.

Il ricevitore per misure di potenza è costituito da un mescolatore, da un filtro FI, da un oscillatore, da un amplificatore, da un attenuatore variabile e un indicatore per la misura dei valori efficaci.

Invece dell'attenuatore variabile può essere utilizzato un voltmetro, tarato in dB, per la misura dei valori efficaci.

Nei successivi paragrafi sono indicate le caratteristiche tecniche del « ricevitore » per misure di potenza.

4.3.2.2.1. Filtro FI.

Il filtro FI deve avere una caratteristica di selettività data dalla figura 2.

I punti della figura contrassegnati con le lettere D1, D2, D3, D4, devono essere caratterizzati dai distanziamenti in frequenza, rispetto alla frequenza centrale del canale adiacente, riportati nella prima riga della tabella 1.

La tolleranza dei suddetti distanziamenti in frequenza non deve superare i valori riportati nella seconda e terza riga della tabella 1,

Tabella 1 - *Caratteristica di selettività del filtro a frequenza intermedia del ricevitore per misure di potenza*

	D1	D2	D3	D4
Attenuazione (dB)	2	6	26	90
Distanza dalla frequenza centrale del canale adiacente (kHz)	3	4,25	5,5	9,5
Tolleranza (lato vicino alla portante) (kHz)	+ 1,35	± 0,1	— 1,35	— 5,35
Tolleranza (lato lontano dalla portante) (kHz)	± 2	± 2	± 2	+ 2 — 6

rispettivamente per i punti posti sul lato vicino e sul lato lontano dalla portante.

L'attenuazione minima del filtro, oltre i punti a 90 dB deve essere uguale o superiore a 90 dB.

4.3.2.2.2. Indicatore di attenuazione.

L'attenuatore deve garantire un'attenuazione minima di 80 dB con la precisione di 1 dB.

4.3.2.2.3. Indicatore dei valori efficaci.

Lo strumento deve indicare con precisione il valore efficace dei segnali non sinusoidali il cui rapporto fra ampiezza di cresta e valore efficace sia almeno 10.

4.3.2.2.4. Oscillatore e amplificatore.

L'oscillatore e l'amplificatore devono essere tali che la misura di potenza nel canale adiacente di un trasmettitore non modulato e il cui rumore abbia un'influenza trascurabile sulla misura, dia un valore minore o uguale a —80 dB rispetto alla potenza della portante del trasmettitore.

4.4. Irradiazioni non essenziali.

4.4.1. Definizione.

Per irradiazioni non essenziali sono da intendersi tutte le irradiazioni su qualunque altra frequenza diversa da quella della portante e delle bande laterali associate al normale processo di modulazione.

Le irradiazioni non essenziali vanno rilevate misurando:

a) il loro livello di potenza all'uscita del trasmettitore;

b) la loro potenza equivalente irradiata dal contenitore e dalle varie parti dell'apparato.

Per gli apparati muniti solo di antenna incorporata vengono eseguite le misure di cui al sopracitato punto *b*).

4.4.2. Metodo di misura del livello di potenza (caso *a*).

Il livello di potenza su ciascuna frequenza discreta va misurato mediante voltmetro selettivo o un analizzatore di spettro con il trasmettitore chiuso su un carico di 50 Ω.

Il trasmettitore non è modulato e le misure vanno effettuate in una gamma estendentesi da 100 kHz a 2000 MHz, eccezion fatta per il canale sul quale è previsto il funzionamento del trasmettitore e per i canali adiacenti.

Le misure vanno poi ripetute con il trasmettitore in condizioni di modulazione normale di prova (paragrafo 3.4).

Le misure devono essere ripetute con il trasmettitore in posizione di attesa.

4.4.3. Metodo di misura della potenza equivalente irradiata (caso *b*).

L'apparato va sistemato nel posto di misura, come indicato nel paragrafo 3.7, ad una altezza dal suolo, come specificato nel paragrafo 3.7.1.

La misura va effettuata con il trasmettitore non modulato connesso ad una antenna artificiale (paragrafo 3.5), in una gamma estendentesi da 25 MHz a 2000 MHz, ad eccezione per il canale sul quale è previsto il funzionamento del trasmettitore e per i canali adiacenti.

Per ogni frequenza in corrispondenza alla quale viene rilevata una irradiazione, l'apparato in prova deve essere orientato opportunamente, in modo tale da rendere massimo il valore del campo misurato e la potenza equivalente irradiata su ciascuna componente deve essere determinata con un metodo di sostituzione.

Le misure vanno ripetute anche con l'antenna di misura nel piano di polarizzazione perpendicolare a quello in precedenza scelto.

Le misure devono essere infine ripetute col trasmettitore modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4).

Le misure devono essere ripetute con il trasmettitore in posizione di attesa.

5. *Ricevitore.*

5.1. Massima sensibilità utile.

5.1.1. Definizione.

Per massima sensibilità utile del ricevitore è da intendersi quel minimo livello di segnale (f.e.m.), che, applicato in ingresso al ricevitore, con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4) sulla frequenza nominale di ricezione, risulta sufficiente a produrre:

5.1.1.1. in ogni caso, una potenza di uscita sulle frequenze acustiche almeno uguale al 50% della potenza nominale di uscita (paragrafo 3.3) e

5.1.1.2. un valore di 20 dB per il rapporto S + N + D/N + D misurato all'uscita del ricevitore per il tramite di una rete psofometrica filtrante del tipo descritto nella Raccomandazione P. 53A del C.C.I.T.T. (con S+N+D/N+D si intende il rapporto: segnale + rumore + distorsione/rumore + distorsione).

Le caratteristiche del filtro elimina-banda sulla frequenza di 1 kHz utilizzato nella misura del rapporto S+N+D/N+D devono essere tali da garantire all'uscita di questo filtro una attenuazione almeno uguale a 40 dB sulla frequenza di 1 kHz, senza superare 0,6 dB a 2 kHz.

La curva caratteristica del filtro deve mantenersi piatta entro una fascia di 0,6 dB, nelle gamme che si estendono da 20 Hz a 500 Hz e da 2 kHz a 4 kHz.

In assenza di modulazione il filtro non introdurrà attenuazioni superiori a 1 dB sulla potenza totale di rumore all'uscita del ricevitore.

5.1.2. Metodo di misura del rapporto S+N+D/N+D.

All'ingresso del ricevitore viene applicato un segnale modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4), di frequenza uguale alla frequenza nominale del ricevitore.

All'uscita del ricevitore devono essere collegati un carico ad audiofrequenze ed un distorsiometro, comprendente un filtro elimina-banda ad 1 kHz e la rete psofometrica filtrante indicata al paragrafo 5.1.1.2.

Il comando di volume del ricevitore va regolato per avere in uscita una potenza pari al 50% della potenza nominale.

Il livello del segnale di prova va regolato fino ad ottenere un valore di 20 dB per il rapporto S+N+D/N+D; il livello del segnale di prova in tali condizioni è il valore della massima sensibilità utile.

5.2. Selettività rispetto al canale adiacente.

5.2.1. Definizione.

Si intende per selettività rispetto al canale adiacente una misura dell'attitudine del ricevitore a ricevere, con una prefissata degradazione, un segnale utile modulato in presenza di un altro segnale disturbante anch'esso modulato, allocato in uno dei due canali adiacenti.

5.2.2. Metodo di misura.

I due segnali devono essere applicati all'ingresso del ricevitore per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1).

Il segnale utile alla frequenza nominale del ricevitore deve venire modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4). Il segnale disturbante viene, invece, modulato alla frequenza di 400 Hz con una deviazione pari a ± 1 kHz e la sua frequenza deve coincidere con quella del canale adiacente superiore.

Inizialmente non si applica il segnale disturbante ed il livello del segnale utile di ingresso va regolato sul valore corrispondente a 6 dB/μV (f.e.m.). Successivamente si applica il segnale disturbante ed il suo livello di ingresso viene regolato fino a che, in uscita al ricevitore, il rapporto S+N+D/N+D risulti ridotto (con un filtro psofometrico) da 20 a 14 dB.

Questa misura deve essere, poi, ripetuta con un segnale disturbante la cui frequenza deve coincidere con quella del canale adiacente inferiore. Si assume, allora, ad espressione della selettività, rispetto al canale adiacente, il valore più basso dei due rapporti in dB, fra il livello del segnale disturbante ed il livello del segnale utile, ottenuti per i canali adiacenti superiore ed inferiore.

5.3. Protezione contro le risposte parassite.

5.3.1. Definizione.

Per attenuazione delle risposte parassite si intende una misura dell'attitudine del ricevitore ad operare una discriminazione fra il segnale utile modulato, sulla frequenza nominale, ed un segnale disturbante su qualunque altra frequenza, in corrispondenza della quale sia presente in uscita al ricevitore una risposta.

5.3.2. Metodo di misura.

All'ingresso del ricevitore devono essere applicati due segnali per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1).

Il segnale utile è sulla frequenza nominale del ricevitore e viene modulato con modulazione normale di prova (paragrafo 3.4).

Inizialmente il segnale disturbante non va applicato, mentre il segnale utile in ingresso viene regolato al valore di 6 dB/μV.

Successivamente deve essere applicato il segnale disturbante modulato alla frequenza di 400 Hz, con una deviazione pari a 1 kHz ed il suo livello di ingresso deve essere di 76 dB rispetto ad 1 μV (f.e.m.). Si fa, poi, variare la frequenza del segnale disturbante fra 100 kHz e 2000 MHz.

In corrispondenza ad ogni frequenza in grado di fornire una risposta, si fa variare il livello di ingresso fino ad ottenere per il rapporto S+N+D/N+D (con un filtro psofometrico) una riduzione da 20 dB a 14 dB.

Si assume, a questo punto, come attenuazione delle risposte parassite il rapporto in dB fra il livello del segnale disturbante e quello del segnale utile all'ingresso del ricevitore allorché sia stata ottenuta la suddetta riduzione per il valore del rapporto S+N+D/N+D.

La misura va effettuata su ogni frequenza che disti dalla frequenza nominale del ricevitore di un valore superiore alla spaziatura fra i canali.

5.4. Protezione da intermodulazione.

5.4.1. Per protezione di intermodulazione si intende l'attitudine del ricevitore a ridurre la generazione, nella banda utile, di segnali presenti a causa della ricezione di due o più segnali interferenti distinti da quello utile.

5.4.2. Metodo di misura.

Al ricevitore devono essere collegati due generatori *A* e *B* per il tramite di una rete opportuna (vedere il paragrafo 3.1).

Il segnale del generatore *A* deve essere modulato con la modulazione normale di prova (paragrafo 3.4) e la sua frequenza deve discostarsi dalla frequenza nominale in più (e poi in meno) del doppio della spaziatura tra i canali.

Il generatore *B* deve essere messo in funzionamento. Non deve essere modulato e la sua frequenza deve coincidere con quella del canale adiacente superiore (poi inferiore) a quello utile.

I livelli di uscita dei due generatori debbono essere mantenuti eguali ed aumentati di pari passo fino ad ottenere nuovamente in uscita al ricevitore un rapporto S+N+D/N+D di 20 dB (con filtro psofometrico).

Se necessario possono operarsi leggere modifiche sulla frequenza del generatore *A*, al fine di ottenere i massimi valori per il rapporto S+N+D/N+D.

Il livello dei due generatori deve essere regolato per ristabilire il rapporto di 20 dB.

La protezione contro l'intermodulazione è uguale al livello dei due generatori espresso in f.e.m.

5.5. Irradiazioni parassite.

5.5.1. Definizione.

Le irradiazioni parassite sono tutte le irradiazioni del ricevitore. Il livello delle irradiazioni va misurato tenendo conto:

a) del loro livello di potenza al connettore d'antenna del ricevitore;

b) della loro potenza equivalente irradiata dal contenitore e dalle altre parti dell'apparato.

5.5.2. Metodo di misura del livello di potenza.

Le irradiazioni parassite devono essere espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta al connettore d'antenna del ricevitore al quale va collegato un analizzatore di spettro o un voltmetro selettivo dotati di una impedenza di ingresso di 50 Ω.

Nel caso in cui il dispositivo di misura non risulti tarato, per la determinazione del livello di ciascuna componente occorre ricorrere ad un metodo di sostituzione che utilizzi un generatore di segnali.

Le misure debbono essere effettuate per frequenze comprese fra 100 kHz e 2000 MHz.

5.5.3. Metodo di misura della potenza apparente irradiata.

L'apparato va sistemato in un posto di misura (v. paragrafo 3.7) all'altezza specificata nel paragrafo 3.7.1.

Il ricevitore deve funzionare alimentato attraverso un filtro radioelettrico al fine di evitare le irradiazioni dalla linea di alimentazione.

Il ricevitore deve essere collegato su un carico non reattivo e non irradiante di 50 Ω (le misure devono essere ripetute con il ricevitore collegato ad una antenna reale).

La misura va eseguita nella gamma di frequenza da 25 MHz a 2000 MHz.

In corrispondenza ad ogni frequenza sulla quale vengono rilevate delle irradiazioni, l'apparato in prova va orientato in modo tale che il campo misurato sia massimo e la potenza apparente irradiata su ognuna delle componenti deve essere determinata con un metodo di sostituzione.

Le misure vanno poi ripetute con l'antenna di misura polarizzata su un piano perpendicolare a quello in precedenza scelto.

6. *Presentazione di apparati ad uno o più canali alle prove di omologazione.*

6.1. Scelta dell'apparato per le prove di omologazione.

Il costruttore è tenuto a fornire per le prove di omologazione un apparato di serie. Qualora si proceda alla omologazione a seguito di prove effettuate su un prototipo, la successiva produzione di serie dovrà conservarsi conforme a detto prototipo in tutto e per tutto.

6.2. Apparato funzionante su una sola frequenza.

Può essere scelta una qualsiasi frequenza tra quelle di cui al paragrafo 1 della sezione 1.

La scelta della frequenza è subordinata all'approvazione degli uffici competenti dell'amministrazione.

6.3. Apparato funzionante su più frequenze.

A meno che non si presentino delle condizioni particolari, è necessario procedere alle prove di omologazione su almeno tre frequenze disposte rispettivamente agli estremi ed al centro della banda di frequenza di commutazione.

La gamma così coperta sarà indicata dal costruttore.

La scelta delle frequenze per le prove di omologazione sarà soggetta all'approvazione dell'autorità che presiede alle prove.

7. *Precisione delle misure.*

Qui di seguito sono indicati i valori di tolleranza ammessi per ciascuna grandezza di misura:

7.1.1. Tensione continua: ± 3%.

7.1.2. Tensione di rete in corrente alternata: ± 3%.

7.1.3. Frequenza di rete in corrente alternata: ± 0,5%.

7.2.1. Tensione, potenza, alle frequenze acustiche: ± 0,5 dB.

7.2.2. Frequenza acustica: ± 1%.

7.2.3. Distorsione e rumore dei generatori alle frequenze acustiche: 1%.

7.3.1. Frequenza radioelettrica: ± 50 Hz.

7.3.2. Tensione alle frequenze radioelettriche: ± 2 dB.

7.3.3. Intensità di campo alle frequenze radioelettriche: ± 3 dB.

7.3.4. Potenza della portante sulle frequenze radioelettriche: ± 10%.

7.3.5. Potenza nel canale adiacente: ± 3 dB.

7.4.1. Impedenza dei carichi fittizi, dispositivi di accoppiamento, cavi, spine, attenuatori, ecc.: ± 5%.

7.4.2. Impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura: ± 10%.

7.4.3. Attenuazione degli attenuatori: ± 0,5 dB.

7.5.1. Temperatura: ± 1 °C.

7.5.2. Umidità: ± 5%.

FIGURA 1

Posto di misura all'interno di un edificio
(Caso di misure con polarizzazione orizzontale)

Le misure sono in metri.

FIGURA 2

Caratteristica di selettività del filtro a frequenza intermedia del ricevitore per misure di potenza

ALLEGATO 2

Ogni singolo apparecchio, facente parte della serie, per la quale sia stata rilasciata l'omologazione, deve recare il contrassegno contenente i dati indicati nel facsimile seguente:

a) *Apparati destinati agli scopi di cui ai punti* 1, 2, 3, 4 *e* 7 *dell'art.* 334 *del codice postale e delle telecomunicazioni.*

TIPO . . . . (1)

DP/xxxxx/YY/zzzz (2)

(1) Denominazione dell'apparato quale risulta dalla lettera di omologazione.

(2) xxxxx sta ad indicare gli scopi dell'art. 334 (1, 2, 3, 4 o 7) per i quali l'apparato ha ricevuto l'omologazione (es.: apparato omologato per i punti 3 e 4 34 ØØØ).

YY sta ad indicare le ultime due cifre dell'anno nel quale è stata rilasciata l'omologazione.

zzzz sta ad indicare un numero progressivo di omologazione.

b) *Apparati destinati agli scopi di cui al punto* 8 *dell'articolo* 334 *del codice postale e delle telecomunicazioni.*

TIPO . . . . (1)

CEPT PR27/I/YY/ZZZZ (2)

(1) Denominazione dell'apparato quale risulta dalla lettera di omologazione.

(2) YY sta ad indicare le ultime due cifre dell'anno nel quale è stata rilasciata l'omologazione.

ZZZZ sta ad indicare un numero progressivo di omologazione.

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni è il seguente:

« Art. 334. (*Riserva di frequenze - Impieghi consentiti*). — Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i seguenti scopi:

1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;

2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie;

3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonchè per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche;

5) per telecomandi dilettantistici;

6) per ricerca persone con segnali acustici;

7) in ausilio delle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), semprechè risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le conversazioni scambiate e con il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e la trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

Nota all'art. 3, *terzo comma*:

Il testo dell'art. 3 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1982, n. 1, è il seguente:

« Su ogni apparato, il cui prototipo sia stato riconosciuto conforme alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto, deve essere apposto il contrassegno di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 ».

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 334 del codice postale vedi la nota all'art. 1.

Note all'art. 6, *primo comma*:

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1974, n. 111, è il seguente:

« Per non oltre tre anni solari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi di cui all'art. 334, numeri 5) e 8) del codice postale e delle telecomunicazioni possono essere utilizzati, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, purché siano osservate le seguenti condizioni:

a) che, in relazione a ciascuno degli scopi indicati nei numeri 5) e 8) dell'art. 334, siano rispettate le prescrizioni relative alle frequenze previste nell'annessa tabella;

b) che la potenza in uscita dal trasmettitore, in assenza di modulazione, non superi i 5 Watt;

c) che gli interessati presentino alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, competente per territorio, entro il 30 settembre 1974 la prescritta domanda di concessione corredata dell'attestazione dell'avvenuto versamento del canone ».

— Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1977, n. 226, è il seguente:

« In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è consentita fino al 31 dicembre 1978 l'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni sprovvisti di omologazione, alle seguenti condizioni:

a) che in relazione a ciascuno degli scopi indicati nel citato codice postale e delle telecomunicazioni, siano impiegate le frequenze prescritte con decreto ministeriale 23 aprile 1974 ovvero quelle di cui al prsente decreto;

b) che la potenza in uscita del trasmettitore non superi il limite di 0,5 Watt per lo scopo di cui al punto 5 del citato art. 334 e quello di 5 Watt per i rimanenti scopi, secondo le prescrizioni tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974 o quelle di cui al presente decreto;

c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1977 ».

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1982, n. 322, è il seguente:

« In deroga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali rispettivamente in data 15 luglio 1977 e 29 dicembre 1981 richiamati nelle premesse, fino al 31 dicembre 1984 è consentita l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di cui al precedente art. 1, predisposti fino a 40 canali nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che vengano effettivamente impiegati in esercizio solo 23 canali, sulle frequenze specificatamente indicate nell'allegato 1, parte prima, sezione prima, punto 1 (frequenze) al decreto ministeriale 15 luglio 1977 dianzi citato;

b) che siano garantiti, anche se con l'adozione di filtri esterni, i limiti delle irradiazioni non essenziali e irradiazioni parassite di cui al punto 8 dell'allegato 1, parte prima, sezione prima del decreto ministeriale di cui al precedente punto *a*);

c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1983.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascerà l'autorizzazione all'uso di detti apparati previo accertamento, mediante esame del prototipo delle caratteristiche tecniche previste nel presente articolo».

Note all'art. 6, secondo comma:

— Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, è il seguente:

«Le concessioni per l'uso degli apparati citati negli articoli 1 e 2, che verranno rilasciate a partire dal 1° gennaio 1981, avranno validità fino al 31 dicembre 1981.

Il rilascio di tali concessioni per l'uso degli apparati citati nell'art. 1 del presente decreto è subordinato, oltre che all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 citato in premessa, anche al rispetto delle ulteriori seguenti caratteristiche tecniche:

il massimo livello delle emissioni armoniche ed il massimo livello delle emissioni spurie non possono essere rispettivamente superiori a —60 dB e a —50 dB rispetto alla potenza di uscita dell'apparato, così come definita nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977 in relazione a ciascuno dei punti di cui all'art. 334 del codice delle poste e delle telecomunicazioni.

Il rispetto di tali caratteristiche tecniche viene accertato in via preventiva dall'amministrazione mediante esame tecnico del prototipo.

Il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo per l'uso degli apparati citati nell'art. 2 del presente decreto resta subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977».

— Il testo dell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1982, è il seguente:

«Fino al 30 giugno 1982 è consentita l'immissione in commercio di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione, di cui al precedente art. 3, purchè essi siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980 citato nelle premesse oppure omologati in base a norme anteriori a quelle recate dal decreto ministeriale 15 luglio 1977.

Sino al 30 giugno 1982 è consentita la richiesta di nuove concessioni per l'utilizzazione degli apparati di cui al precedente comma.

L'utilizzazione di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione da parte di chi abbia conseguito o richiesto la concessione entro il 30 giugno 1982 è consentita fino al 31 dicembre 1984.»

(2495)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. STAT di Beinasco (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stat, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli, zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, impegnati nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2, realizzazione del I lotto, resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 febbraio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale del 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli) al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli), sospesi dal 7 giugno 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 4 gennaio 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Angelo Panelli, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 20 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, sede legale di Rivalta Torinese (Torino), e stabilimenti di Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marconimp di Conticelli Piero di Torino, è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franger Frigo, sede e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicamps, sede e stabilimento di Sale (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novisa di Novi Ligure (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rinaldo Rossi, sede di Visone e stabilimenti di Visone e Ovada (Alessandria), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesa, sede e stabilimento di Alessandria, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Schiavetti & Figli di Stazzano (Alessandria), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B.G. Gambarotta di Inga & C., sede e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rizzolio di Ponti (Alessandria), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Zavaglia Andrea di Novi Ligure (Alessandria), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., sede e stabilimento di Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane di G.B., sede ed uffici di Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), è prolungata al 4 dicembre 1984 (ultima proroga).
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, sede di Torino e stabilimenti di Torino-Dora, Torino-Stura, Spinetto Marengo (Alessandria) e Cuneo, frazione Ronchi Borgo San Dalmazzo, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C., sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti di Nichelino (Torino), è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilioli di Volpiano (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balma, sede di Torino e stabilimenti di Cascine Vica e La Cassa (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pomito di Collegno (Torino), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.A.T. pneumatici, sede legale ed amministrazione di Torino, stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale di vendita di Torino e filiali periferiche, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.P. - Fusioni industriali di precisione, stabilimento di San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici e rivestimenti, sede di Torino e stabilimento di Pont Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 novembre 1984 al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianelli e Traversa Forcing di Villanova Canavese (Torino), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerowatt, già Pargest, di Ciriè (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Framtek, sede di Milano e stabilimenti di Torino e Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.R.S.A.T., sede e stabilimento di S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giustina, sede e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alessio tubi, sede e stabilimento di La Loggia (Torino), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Rolle Giacomo & Figli, sede e stabilimento di Rivara Canavese (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porta, sede di Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corsport, sede di Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse Werke di Orbassano (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osei di Tararbra G. & C., sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria editoriale di Casini Aldo, sede e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, sede e stabilimento di Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter & Figli, sede e stabilimento di Druento (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.178 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dall'8 ottobre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, proetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerowatt, già Pargest, di Ciriè (Torino), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Suisse Werke S.p.a., in Orbassano (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osei di Tararbra G. & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria editoriale di Casini Aldo, sede e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, sede e stabilimento di Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter & Figli, sede e stabilimento di Druento (Torino), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 9 luglio 1984 ed entro tre mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerowatt, già Pargest, di Ciriè (Torino), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Osei di Tararbra G. & C., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria editoriale di Casini Aldo, sede e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, sede e stabilimento di Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Schlichter & Figli, sede e stabilimento di Druento (Torino), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

tecnica urbanistica;
tecnica delle alte tensioni.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

micologia;
zootecnica speciale (biennale).

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2639)

MINISTERO DEL TESORO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1954,80	1954,80	1955 —	1954,80	1954,90	1954,80	1955 —	1954,80	1954,80	—
Marco germanico	638,10	638,10	638 —	638,10	638 —	638,10	638,15	638,10	638,10	—
Franco francese	209,12	209,12	209 —	209,12	209 —	209,12	209,16	209,12	209,12	—
Fiorino olandese	565,34	565,34	565,75	565,34	565,25	565,34	565,40	565,34	565,34	—
Franco belga	31,687	31,687	31,72	31,687	31,75	31,68	31,71	31,687	31,687	—
Lira sterlina	2471,60	2471,60	2474 —	2471,60	2470,5	2471,70	2470 —	2471,60	2471,60	—
Lira irlandese	1996,75	1996,75	2001 —	1996,75	1999,50	1996,75	1996,50	1996,75	1996,75	—
Corona danese	177,32	177,32	177,47	177,32	177,25	177,32	177,34	177,32	177,32	—
Dracma	14,455	14,455	14,45	14,455	—	—	14,461	14,455	14,455	—
E.C.U.	1430 —	1430 —	1429,50	1430 —	1430,40	1430 —	1430,80	1430 —	1430 —	—
Dollaro canadese	1421,150	1421,150	1425 —	1421,150	1421,75	1421,50	1422,10	1421,150	1421,150	—
Yen giapponese	7,826	7,826	7,82	7,826	7,82	7,82	7,827	7,826	7,826	—
Franco svizzero	757,60	757,60	757,30	757,60	757,50	757,60	757,25	757,60	757,60	—
Scellino austriaco	90,75	90,75	90,85	90,75	90,75	90,75	90,79	90,75	90,75	—
Corona norvegese	220,65	220,65	220,75	220,65	220,50	220,65	220,69	220,65	220,65	—
Corona svedese	220,06	220,06	220 —	220,06	220 —	220,06	220,03	220,06	220,06	—
FIM	306,05	306,05	306 —	306,05	306 —	306,05	306 —	306,05	306,05	—
Escudo portoghese	11,17	11,17	11,14	11,17	11,15	11,17	11,16	11,17	11,17	—
Peseta spagnola	11,34	11,34	11,33	11,34	11,35	11,34	11,336	11,34	11,34	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1954,900
Marco germanico	638,125
Franco francese	209,140
Fiorino olandese	565,370
Franco belga	31,698
Lira sterlina	2470,800
Lira irlandese	1996,625
Corona danese	177,330
Dracma	14,458
E.C.U.	1430,400
Dollaro canadese	1421,800
Yen giapponese	7,826
Franco svizzero	757,425
Scellino austriaco	90,770
Corona norvegese	220,670
Corona svedese	220,045
FIM	306,025
Escudo portoghese	11,165
Peseta spagnola	11,338

Media dei titoli del 14 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,750
» 9 % » » 1976-91	93 —
» 10 % » » 1977-92	94,950
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	100 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 6-1983/85	99,800
» » » » 1- 1-1982/86	101,350
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	102,600
» » » » 1- 6-1982/86	102,550
» » » » 1- 7-1982/86	102,250
» » » » 1- 8-1982/86	101,900
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1-10-1982/86	101,700
» » » » 1-11-1982/86	101,850
» » » » 1-12-1982/86	102,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	101,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,575
» » » » 1- 1-1983/87	102,700
» » » » 1- 2-1983/87	102,550
» » » » 1- 3-1983/87	102,475
» » » » 1- 4-1983/87	102,200
» » » » 1- 5-1983/87	102,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,500
» » » » 1-11-1983/87	101,325
» » » » 1-12-1983/87	101,875
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	103,900
» » » » 1- 9-1983/88	104,150
» » » » 1-10-1983/88	104,150
» » » » 1-11-1983/88	104,200
» » » » 1- 1-1984/88	101,150
» » » » 1- 2-1984/88	101,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,525
» » » » 1- 4-1984/88	100,700
» » » » 1- 5-1984/88	100,800
» » » » 1- 6-1984/88	101,150
» » » » 1-12-1983/90	102,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,950
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,175
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,625
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,975
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,200
» » » 17 % 1-10-1985	100,950
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,400
» » » » 1983/90 11,50 %	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 93

Corso dei cambi del 15 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1965,10	1965,10	—	1965,10	1965,50	1965,65	1966 —	1965,10	1965,10	1965,10
Marco germanico . . .	638,10	638,10	—	638,10	638,25	638,36	638,62	638,10	638,10	638,10
Franco francese . .	209,48	209,48	—	209,48	209,50	209,51	209,55	209,48	209,48	209,48
Fiorino olandese . . .	565,32	565,32	—	565,32	565 —	565,11	564,90	565,32	565,32	565,32
Franco belga	31,724	31,724	—	31,724	31,75	31,72	31,718	31,724	31,724	31,72
Lira sterlina . . .	2478 —	2478 —	—	2478 —	2478,50	2478,50	2479 —	2478 —	2478 —	2478 —
Lira irlandese . . .	1996,76	1996,76	—	1996,76	1997,50	1997,87	1998 —	1996,76	1996,76	—
Corona danese . . .	177,67	177,67	—	177,67	177,75	177,72	177,58	177,67	177,67	177,77
Dracma	14,454	14,454	—	14,454	—	—	14,47	14,454	14,454	—
E.C.U. .	1430,80	1430,80	—	1430,80	1430,65	1430,75	1430,50	1430,80	1430,80	1430,80
Dollaro canadese	1427,30	1427,30	—	1427,30	1427,50	1427,70	1428,10	1427,30	1427,30	1427,30
Yen giapponese	7,837	7,837	—	7,837	7,835	7,83	7,838	7,837	7,837	7,83
Franco svizzero	760,40	760,40	—	760,40	760,50	760,65	760,90	760,40	760,40	760,40
Scellino austriaco . . .	90,895	90,895	—	90,895	90,75	90,89	90,891	90,895	90,895	90,89
Corona norvegese . . .	221,41	221,41	—	221,41	221,50	221,86	221,32	221,41	221,41	221,41
Corona svedese . . .	221 —	221 —	—	221 —	221 —	221 —	221 —	221 —	221 —	221 —
FIM	306,82	306,82	—	306,82	306,75	306,68	306,55	306,82	306,82	—
Escudo portoghese . . .	11,15	11,15	—	11,15	11,25	11,28	11,28	11,15	11,15	11,15
Peseta spagnola . .	11,356	11,356	—	11,356	11,30	11,35	11,351	11,356	11,356	11,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 maggio 1985

Dollaro USA	1965,550
Marco germanico . . .	638,360
Franco francese . .	209,515
Fiorino olandese . . .	565,110
Franco belga	31,721
Lira sterlina	2478,500
Lira irlandese	1997,375
Corona danese	177,625
Dracma	14,462
E.C.U.	1430,650
Dollaro canadese	1427,700
Yen giapponese	7,837
Franco svizzero . . .	760,650
Scellino austriaco . . .	90,893
Corona norvegese . .	221,365
Corona svedese	221 —
FIM	306,685
Escudo portoghese .	11,215
Peseta spagnola . . .	11,357

Media dei titoli del 15 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	60 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98,500
» 6 % » » 1971-86 .	95,450
» 6 % » » 1972-87 .	93,100
» 9 % » » 1975-90 .	92,700
» 9 % » » 1976-91 .	91,750
» 10 % » » 1977-92 .	93,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,575
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,475
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,175
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,475
» » » » 1-11-1982/86 .	101,700
» » » » 1-12-1982/86 .	102,775
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,625
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,625
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,475
» » » » 1-10-1983/86 .	100,375
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,575
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,400
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 .	102
» » » » 1- 6-1983/87 .	102
» » » » 1-11-1983/87 .	101
» » » » 1-12-1983/87 .	101
» » » » 1- 7-1983/88 .	103
» » » » 1- 8-1983/88 .	102
» » » » 1- 9-1983/88 .	102
» » » » 1-10-1983/88 .	102
» » » » 1-11-1983/88 .	104
» » » » 1- 1-1984/88	101
» » » » 1- 2-1984/88 .	101
» » » » 1- 3-1984/88 .	100
» » » » 1- 4-1984/88 .	100
» » » » 1- 5-1984/88 .	100
» » » » 1- 6-1984/88 .	100
» » » » 1-12-1983/90 .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	101
» » » » 1- 8-1984/91 .	101
» » » » 1- 9-1984/91 .	101
» » » » 1-10-1984/91 .	100
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 .	100
» » » 17 % 1-10-1985 .	100
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112
» » » » 22-11-1982/89 13 %	108
» » » » 1983/90 11,50 %	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'8° Automotor - Salone internazionale professionale per l'assistenza e la manutenzione dell'autoveicolo, in Torino.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'8° Automotor - Salone internazionale professionale per l'assistenza e la manutenzione dello autoveicolo, che avrà luogo a Torino dal 15 al 19 maggio 1985.

(2730)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direttive generali intese a favorire il più ampio utilizzo dell'ECU nei diversi settori di intervento. (Deliberazione 2 maggio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le conclusioni alle quali è pervenuto il CIPE nella sua seduta del 6 marzo 1985 nelle quali si sottolineava l'opportunità di estendere nella misura del possibile l'utilizzo dell'ECU e considerato che il Ministro del bilancio e della programmazione economica si riservava nella stessa sede di presentare in una successiva riunione le direttive necessarie a questo fine dopo aver sentito anche la Banca d'Italia;

Considerato che le importazioni energetiche — le quali hanno superato i 35 mila miliardi di lire nel 1984, rappresentano e rappresenteranno ancora nel medio periodo la principale voce di incidenza sulla bilancia commerciale italiana — sono praticamente tutte denominate in una valuta estranea al Sistema monetario europeo e perciò libera di fluttuare anche in modo accentuato e sostanzialmente non prevedibile come le esperienze recenti dimostrano;

Stimata l'opportunità di proseguire l'azione per dare il maggior impulso all'utilizzo dell'ECU, sia per raggiungere una maggiore stabilità nei valori delle transazioni internazionali, sia per favorire la diffusione dell'ECU nei Paesi extracomunitari, sia per compiere ulteriori passi in avanti verso una maggiore integrazione economica e monetaria dei Paesi europei;

Delibera:

Le autorità competenti prospetteranno ai Paesi in via di sviluppo che i prestiti e gli aiuti finanziari a loro concessi vengano denominati in ECU; a tal fine il Ministro del tesoro è incaricato di definire le modalità di attuazione della presente direttiva.

Le autorità preposte e la SACE favoriranno l'utilizzo dell'ECU nell'ambito dei meccanismi statali per l'assicurazione dei crediti alle esportazioni.

Le imprese italiane e segnatamente quelle operanti nel settore energetico prospetteranno ai loro fornitori la possibilità che le importazioni in Italia vengano fatturate in ECU, con modalità contrattuali ritenute le più opportune per rendere i rapporti il più possibile autonomi rispetto alle vicende di contratti denominati in altra valuta, eventualmente nel quadro di accordi governativi che il Ministro del commercio con l'estero curerà d'intesa con i colleghi di Governo interessati.

Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà le modalità per favorire l'assorbimento nel loro portafoglio e nelle loro riserve di certificati del Tesoro denominati in ECU da parte di enti, istituti e società di assicurazione e previdenza sociale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro promuoverà nelle forme e nelle opportune sedi comunitarie le azioni necessarie per consentire la libertà di prestazioni nel settore assicurativo denominate in ECU.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni promuoveranno nelle opportune sedi comunitarie le azioni necessarie per addivenire all'uso dell'ECU nella contabilizzazione e regolazione dei saldi tra le amministrazioni postali e dei trasporti dei vari Paesi in luogo del dollaro o di altre valute.

Le autorità monetarie esamineranno le modalità per la detenibilità da parte dei residenti di strumenti finanziari denominati in ECU, compatibilmente con le esigenze proprie del controllo degli aggregati monetari e creditizi e in armonia con la evoluzione della normativa valutaria.

E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato tecnico al massimo livello dirigenziale con il compito di seguire i problemi relativi allo utilizzo dell'ECU e di istruire le proposte che in questa materia dovranno essere sottoposte al CIPE o al CIPES; del comitato fanno parte un membro effettivo ed uno supplente di ciascuno dei seguenti Ministeri od istituti: Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero del tesoro, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del commercio con l'estero, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Banca d'Italia; il comitato sarà presieduto dal segretario generale della programmazione economica.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2661)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di aprile 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1985 rispetto ad aprile 1984 risulta pari a più 8,8 (ottovirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1985 rispetto ad aprile 1983 risulta pari a più 21,4 (ventunovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica.

(2681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, già fissate per il 2 e 3 maggio 1985 e rinviate con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1985, avranno luogo in Roma, presso il palazzo sito in via XX Settembre, 97 (con accesso dall'ufficio passi - sportello bilancio) nell'aula 8/9 accanto alla biblioteca della Ragioneria generale dello Stato - lato via Pastrengo, alle ore 8 dei giorni 20 e 21 giugno 1985.

(2665)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Venezia sede della delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate, e, quindi di risolvere in modo permanente la grave carenza di personale dei predetti uffici;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alla delegazione regionale per il Veneto e alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la II classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni trentacinque, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte - Roma - Via Baimonti, 25, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio, il proprio domicilio e l'eventuale recapito telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendono sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le man-

sioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare, in ordine di preferenza, una o più sedi nell'ambito di quelle previste nello art. 1, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitarai locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5 e 6, non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Venezia, presso l'intendenza di finanza - Campo S. Angelo, San Marco 3538, *nei giorni* 17, 18, 19 *e* 20 *settembre* 1985, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus Juris » e delle « Institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per il Veneto S. Polo, 1 - Rialto - 30100 Venezia, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1985
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 272

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I a) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II a) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III a) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti:
PIRRAMI TRAVERSARI

(2603)

Aumento, da quattro a cinque, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattro posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera di concetto;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi insufficienze di personale della delegazione regionale per la Lombardia, con sede in Milano;

Ritenuta non opportuna la riapertura dei termini dato l'elevato numero di domande di partecipazione pervenute;

Decreta:

I posti di segretario o revisore in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da quattro a cinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1985
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 72

(2604)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II - Personale (concorsi), n. 6, in data 7 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di ricerche sulla economia mediterranea - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerche sulla economia mediterranea - Napoli.

(2671)

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

Concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente (ruolo amministrativo) per la sede centrale di Roma

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a venti posti di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'Enasarco, ente di diritto pubblico con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare, 31.

Requisiti:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 35 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova scritta di diritto privato, o di diritto pubblico o di diritto del lavoro e legislazione sociale;

b) in una prova orale che verterà sulle materie di cui al punto *a*), su nozioni circa la natura ed i compiti dell'Enasarco, su elementi di diritto penale e procedura penale, su elementi di statistica metodologica e su elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'Enasarco - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma, per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento, a domanda, fuori della predetta sede.

L'amministrazione potrà, tuttavia, per esigenze di servizio, destinare gli interessati ad altra sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'Ente.

(2670)

REGIONE LIGURIA

Concorsi riservati, per titoli ed esami, per la copertura di posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, derivanti dall'adeguamento della pianta organica provvisoria della U.S.L. n. 18 della regione in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: nefrologia, derivante dall'adeguamento della pianta organica provvisoria dell'U.S.L. n. 18 della regione Liguria in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: neurologia, presso l'U.S.L. n. 18;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: chirurgia - disciplina: ostetricia e ginecologia, presso l'U.S.L. n. 18,

derivanti dall'adeguamento della pianta organica dell'U.S.L. n. 18 in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, indirizzate alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio - Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova, e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore medicina di base sul territorio della regione in Genova.

(2631)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 114 del 16 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda farmaceutica municipalizzata di Prato: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore generale.

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a centoventitre posti di operaio tecnico presso stabilimenti termali.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a due unità e due posti di perito elettronico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851160)